# Il banco di prestiti degli ebrei a Livorno (1598-1626)

La comparsa e il primo avvio dell'attività di un banco di prestiti ebraico a Livorno, sul finire del Cinquecento, sono un'ulteriore riprova, non v'è dubbio, del nuovo clima di tolleranza diffusosi con l'inizio di una politica di apertura economica e religiosa, culminante con un caloroso invito pieno di promesse, tre volte ripetuto nel breve volgere di quattro anni (1).

Ma per meglio comprendere lo stato d'animo di chi si accingeva a ritentare sulle sponde del Tirreno le vie della fortuna sotto l'egida di un principe così generoso, è necessario ricordare che tutto ciò avveniva in un contesto storico generale infausto per gli Israeliti, sui quali si abbatteva proprio in quegli anni la bolla *Caeca et obdurata* del 25 febbraio 1593, che li cacciava dal territorio pontificio ghettizzando in Roma ed in Ancona quanti avevano accettato di rimanere in condizioni sociali di avvilimento (2).

Era ancor vivo nella memoria, oltre a ciò, il ricordo dei decreti con cui Cosimo I aveva espulso a sua volta dalla Toscana gli Ebrei, facendo serrare i loro banchi feneratizi, senza tener conto dei privilegi concessi il 16 giugno 1551 e delle numerose convenzioni a suo tempo stipulate (3).

---

(1) Privilegi del 30 luglio 1591 (Archivio di Stato di Firenze, d'ora innanzi A.S.F., *Pratica Segreta*, 189, cc. 115v-119v; privilegi del 30 giugno 1593, editi in G. GUARNIERI, *Livorno Medicea*, Livorno, 1970, pp. 261-268; privilegi del 23 ottobre 1595, editi in Appendice a G. GRAZZINI, *Le condizioni di Pisa sotto Ferdinando I*, Empoli, 1898, pp. 212-224.

(2) A proposito della politica antiebraica dei pontefici nella seconda metà del Cinquecento, v. A. MILANO, *Storia degli ebrei in Italia*, Torino, 1963.

(3) Decreto 3 ottobre 1570 rivolto agli ebrei dello Stato fiorentino; de-

Se è vero che la carta dei privilegi, riproposta da Ferdinando I il 10 giugno 1593, veniva a derogare, beninteso per i soli territori di Pisa e Livorno, alle citate disposizioni del padre in materia di esercizio delle attività mercantili, rimaneva peraltro fermo il divieto di aprir banchi di prestito; inoltre l'articolo tre della Livornina proibiva esplicitamente di « esercitare le usure manifeste e paliate, o in altro qualsivoglia modo » (4).

A quest'ultimo proposito disponiamo di una immediata riprova del pieno rispetto in cui la norma veniva tenuta, scorrendo l'informazione con cui il governatore di Livorno, Giovanni Volterra, accompagnava il 23 agosto 1593 la supplica di « Druit sacerdote hebreo spagnolo e di Isach de Goil hebreo romano », i quali domandavano di venire a stabilirsi a Livorno con le loro famiglie aprendo una bottega di panni nuovi e vecchi. « Li prohibirei bene non dare ad usura », suggeriva, tra l'altro, l'anziano uomo d'armi. Il rescritto granducale concedette « d'abitare in detto luogo et fare il rigattiere et cenciaiolo, purché non prestino ad usura » (5).

Traspare da queste espressioni l'estrema cautela con cui ci si muoveva nell'atto di dare esecuzione all'impegno di ospitalità, in particolare nei confronti di titolari di attività suscettibili di infrazioni del tipo in esame.

---

creto 19 dicembre 1571 concernente quello dello Stato senese; v. U. Cassuto, *Gli ebrei a Firenze nell'età del Rinascimento*, Firenze, 1918 (ristampa xerografica, L.S. Olschki, Firenze, 1965), pp. 110 e 111. Quanto al privilegio 16 giugno 1551, v. ibid., p. 89 e segg.

(4) *Trade and settlement. The establishment and early development of the Jewish communities in Leghorn and Pisa (1591-1626).* A thesis presented by Bernard Dov Cooperman to the Department of near eastern languages and civilizations in partial fulfilment of the requirements for the degree of doctor of philosophy in the subject of near eastern languages and civilizations. Harvard University, Cambridge, Massachusetts, october 1976, p. 365. Il testo dell'art. 3 dei privilegi 10 giugno 1593 ripete senza varianti quello analogo risalente al 30 luglio 1591.

(5) G. Vivoli, *Annali di Livorno*, t. III, Livorno, 1976, pp. 344-345. Che l'attività dei rivenditori di panni usati potesse prestarsi per mascherare prestiti remunerati di denaro lo prova il caso di Jacob Aluff, bottegaio di panni e « voluntario habitatore di Livorno »; questi nel 1602 veniva accusato di usura per aver dato « gratuitamente », così egli si esprimeva in una supplica rivolta al Granduca, scudi 60 a Nicolò di Giuliano da Empoli, fornaio. La condanna venne evitata mediante l'oblazione di scudi 60 a favore dell'« Ospedale nuovo » di Livorno (A.S.L., *Governatore e auditore*, 2602, c.48).

Anche la carta degli ebrei lombardi (23 ottobre 1595) ribadiva il divieto delle usure, « et questo sotto pena di perdere la sorte principale et interesse, et altre pene ad arbitrio dell'infrascritto vostro giudice » (art. 3). Ma a tale norma ne faceva seguito un'altra (art. 40), che apriva la via all'esercizio legalizzato di due banchi di prestito, la cui attivazione veniva affidata a Maggino di Gabriello, all'uomo cioè che nonostante le difficoltà economiche in cui si era venuto a trovare in terra toscana riscuoteva ancora la massima fiducia del sovrano, e come tale veniva proposto a console degli ebrei lombardi in Pisa e Livorno.

« Concediamo al detto vostro consolo che lui solo et non altri habbia autorità et balia di eleggere et nominare uno o due hebrei al più per capo di due banchi da farsi et esercitarsi in Livorno, et non altrove per il tempo durante a suo beneplacito, et che cadauno di loro possi in compagnia d'altri hebrei esercitare essi banchi nel modo et forma et tolleranza che sogliono fare al presente li banchieri hebrei habitanti in Roma et nel Monferrato; et ciò s'intenda con li habitanti in Livorno et altri sudditi nostri habitanti in Pisa et suo capitanato. Ma a' forestieri, come capitani di nave, marinai, condottieri o altri forestieri, secondo i loro patti et accordi d'interesse più o meno. Volendo medesimamente che il vostro giudice vi faccia la ragione sommaria secondo si fa a detti banchieri di Roma et Monferrato; et similmente riservato la elettione a detto vostro consolo nel medesimo modo come sopra ogni volta che per qualsivoglia causa vacassero tutti o parte di essi banchieri o compagni » (6).

Non sono state ancora chiarite le circostanze e i motivi di fondo che portarono al fallimento del duplice progetto di richiamare a Pisa e Livorno un gruppo consistente di Ebrei lombardi e di preporvi Maggino quale console. Va da sé, comunque, che tali fatti fecero indubbiamente passare in secondo ordine il grosso delle disposizioni contenute nella terza carta di privilegi. Tra le norme che rimasero operative, se non nella loro precisa formulazione, quanto meno nella sostanza possiamo senza dubbio ascrivere l'articolo 40.

Cadute con le residue fortune del Maggino le disposizioni che legavano alla discrezionalità del console la nomina dei titolari dei banchi feneratizi, venuto a meno lo stesso diaframma che si frapponeva tra il Sovrano e gli eventuali candidati all'esercizio di quella

(6) G. Grazzini, *Le condizioni*, op. cit., Appendice, p. 226 e 235-236.

delicata attività economica, i più pronti a presentare la propria richiesta furono i due fratelli Daniel e Mosé Cordovero, spagnoli di Castiglia, mercanti legati da intensi rapporti commerciali con i maggiori centri marittimi dell'Africa del Nord (7).

Con una supplica del febbraio 1598, essi chiedevano « di poter fare un banco a Livorno d'imprestito per tempo di dodici anni ».

Non disponiamo dell'informazione del governatore pro tempore in Livorno, frate Antonio Martelli cavaliere gerosolimitano; ecco il testo del rescritto granducale datato 28 febbraio 1598 « S.A.S. li concede la tollerantia di un banco nella terra di Livorno a suo beneplacito con obbligo che siano tenuti prestare agli omeni di Livorno et sua habitatori nel medesimo modo che fa il Monte di Pietà di Pisa, et osservare in tutto e per tutto li capitoli di detto Monte, dei quali n'abbia presso di sé copia autentica registrata al libro del banco; e in detto luogo di Livorno possi prestar sopra pegni, et non altrimenti a forestieri et non habitanti familiarmente nelli stati di S.A., con l'interesse di 3% manco in capo a l'anno di quello tollera Sua Santità alli banchi delli hebrei in Roma ».

Conosciamo la supplica e il rescritto attraverso il testo registrato nel libro della Dogana di Livorno l'anno seguente, il 21 maggio 1599, assieme ad un'altra analoga supplica presentata da Abram Sullema e accolta con rescritto 15 maggio 1599 (8).

Lorenzo Usimbardi, segretario granducale per gli affari di guerra e dei porti di Livorno e Ferraio, da poco subentrato nella carica ad Antonio Serguidi, inviando congiuntamente i due documenti al provveditore della Dogana per la registrazione, dava atto ai Cordovero della priorità nell'avvio dell'esercizio del prestito feneratizio.

---

(7) E. Loevinson, *Un medico ebreo nel Seicento*, in « Bollettino storico livornese », 1937 (I), pp. 428-430. V. altresì, G. Laras, *Diego Lorenzo Picciotto: un delatore di marrani nella Livorno del Seicento*, in « Scritti in memoria di Umberto Nahon, Saggi sull'ebraismo italiano », Gerusalemme, 1978, p. 69.

(8) G. Vivoli, *Annali*, cit., t.III, pp. 430-431. Il Vivoli (ibid. p. 215) asserisce che gli ebrei « non percepissero che il solo interesse del tre per cento »; più oltre, invece (*Annali*, cit. t. IV, Livorno, 1980, pp. 145-146) afferma che veniva richiesto « su gl'imprestiti che si facevano ai bisognosi non meno del venti per cento ». Mentre la prima segnalazione pecca per difetto ed è basata sull'erronea lettura del testo del rescritto granducale 28 febbraio 1598, la seconda non si basa su alcuna prova documentaria. Per notizie sul Monte Pio di Pisa e sui suoi statuti v. *Il Monte di credito su pegno di Pisa*, a cura di R. Bernardini, Pisa, 1974.

Nel complesso le norme dettate o richiamate all'atto di annuire alle suppliche dei Cordovero e del Sullema non erano certo soddisfacenti. L'osservanza degli Statuti del Monte Pio di Pisa configurava un rapporto di subordinazione, ponendo i titolari dei banchi livornesi nella spiacevole condizione di chi doveva attendersi da un momento all'altro modifiche sostanziali nelle disposizioni che regolavano la apertura del banco, la tenuta dei libri contabili, gli oggetti che si potevano accettare in pegno, la durata massima del prestito oltre la quale si poteva procedere alla subastazione. A non parlare del tasso di interesse connesso con quello di volta in volta stabilito dal papa per l'analoga attività degli hebrei in Roma; a questo proposito va osservato che non era tanto l'ulteriore sconto di tre punti a destare vive preoccupazioni, quanto piuttosto l'atteggiamento sempre più rigido assunto fin dai tempi di Sisto V che aveva portato dal 24% al 18% il tasso di interesse esigibile (9).

Per liberarsi da questi rapporti di subordinazione il dottor Mosé Cordovero dovette fare affidamento sulle sue doti di abile uomo di affari sostenuto sul piano sociale da una fama non immeritata di medico esperto e disinteressato che gli stava guadagnando notevoli riconoscimenti anche da parte degli uomini che reggevano la Comunità di Livorno.

Non ci sono noti i termini della trattativa condotta con il governatore di Livorno, con il segretario granducale Lorenzo Usimbardi o forse direttamente con Ferdinando I (10).

Ma ci è giunto il testo della « Instruzione circa il Monte di Moisé Cordovero » che di quella trattativa è il risultato più tangibile (11).

---

(9) L. POLIAKOV, *Les banchieri juifs et la Saint-Siège du XIIIe au XVIII siècle*, Paris, 1965, pp. 138-139. L'opera è disponibile anche in versione italiana nell'edizione della Newton Compton, Roma, 1974. Sulle concessioni pontificie per l'erezione di banchi feneratizi ebraici, v. E. LOEVINSON, *La concession de banques de prêts aux Juifs par les papes des seizième et dix-septième siècles (Contribution à l'histoire des finances d'Italie)*, in « Revue des études juives », 1932 (XCII), pp. 1-30, 1932 (XCIII), pp. 27-52, 1933 (XCIV), pp. 57-72, 167-183, 1933 (XCV), pp. 23-43.

(10) Una lettera indirizzata il 3 giugno 1598 dal provveditore della Dogana di Livorno, Vincenzo Paganucci, al segretario granducale Lorenzo Usimbardi ci consente di stabilire la data in cui il Cordovero prese casa a Livorno (A.S.F., *Mediceo del principato*, 2159).

(11) A.S.F., *Mediceo del p.*, 1814, cc.851r-852r. Il testo è riprodotto in Appendice.

Le nuove norme vergate in due agili paginette vennero a sostituirsi a quelle farraginose del Monte Pio di Pisa ed emanciparono il banco dei Cordovero dalla scomoda dipendenza dai tassi d'interesse fissati da Sua Santità. Il prezzo pagato per ottenere questa indipendenza normativa è rappresentato dal drastico contenimento degli interessi nei confronti dei « terrazzani et habitatori di Livorno » nella misura di un soldo per scudo il mese, pari a circa l'8,50% annuo. In compenso era consentito prestare « a' forestieri a ragione del 15% a capo d'anno »: il che dischiudeva orizzonti operativi interessanti; basti pensare ai rapporti con capitani di navi e padroni di naviglio minore, con marinai esteri, sopracarichi, sensali e mercanti stranieri che la vertiginosa crescita dei traffici faceva transitare nel porto di Livorno con sempre maggior frequenza.

Altre norme concernevano la prescrizione di scritture contabili in lingua italiana, l'obbligo di apertura quotidiana del banco, il divieto di prestare « sopra robe proibite, né sopra armi di qualsivoglia sorte, né sopra robe di chiese, salvo che lampade d'argento per comodità degl'orefici ». Venivano infine regolate con espressioni sobrie e lineari le operazioni di impegno e di riscossione di pegni, le vendite di pegni non riscossi « in capo di mesi tredici » ed ogni particolare caso o incidente tipico della attività feneratizia.

Il regolamento configurava un istituto accomunante in sé le caratteristiche dei tradizionali banchi ebraici e quelle dei monti di pietà cristiani; dei primi manteneva l'aspetto e la sostanza dell'impresa privata con l'impegno di proprio capitale; lo assimilava in prevalenza ai secondi il ridotto tasso d'interesse praticato ai residenti.

Ma il tratto più qualificante era il regime di monopolio di fatto, in assenza di ogni concorrenza pubblica e privata, essendo stata oltretutto sbaragliata sul nascere la concorrenza di Abram Sullema.

Assumendo come valido riferimento il paragone istituito dal Milano tra monti di pietà ed ospedali pubblici da un canto, banchi ebraici e cliniche private dall'altro, siamo indotti ad assimilare il monte dei Cordovero ad una istituzione privata con finalità di interesse pubblico (12).

---

(12) A. MILANO, *Considerazioni sulla lotta dei Monti di pietà contro il prestito ebraico*, in « Scritti in memoria di S. Mayer », Gerusalemme, 1956, p. 223. Citato da M.G. MUZZARELLI, *Un bilancio storiografico sui Monti di pietà: 1956-1976*, in « Rivista di storia della Chiesa in Italia », 1979 (XXXIII. 1), p. 168.

Si aggiunga che in quell'epoca il prestito ebraico di Livorno era rimasto l'unico operante in Toscana; e ciò in deroga alle norme con cui Cosimo I aveva disposto la chiusura di tutti i banchi feneratizi sull'intero territorio granducale.

Le considerazioni svolte fin qui non sono certo tese ad evidenziare supposti caratteri di singolarità, quasi ad ulteriore dimostrazione di quell'elemento di eccezionalità che sembra presidiare ogni norma ed ogni iniziativa granducale per Livorno; ma vorrebbero porre nel dovuto rilievo il risultato ottimale di una faticosa mediazione tra due posizioni, quella privata, di un ebreo teso ad affrancarsi da interferenze morali e burocratiche, quella pubblica, di un principe che, pur riconoscendo l'interesse del servizio per la collettività, intendeva contenerlo in termini tali da non innescare pericolose reazioni del mondo cristiano.

Non disponiamo di dati che ci consentano di verificare l'entità delle operazioni svolte dal « presto » ebraico in Livorno, nonché il tipo di clientela che ad esso si rivolgeva, al di là della tradizionale area di azione costituita da artigiani, marinai, militari, altri salariati della città e del capitanato. E' vero che la concessione granducale consentiva, come si è detto, il prestito ai forestieri; ma non ci è consentito formulare illazioni sul carattere degli interventi nei confronti ad esempio di sensali e mercanti, di vettori, di assicuratori. Si trattava di modeste cifre dell'ordine tutt'alpiù di poche decine di lire, giusto per consentire il superamento di *impasses* di modesta entità? oppure di più consistenti operazioni dell'ordine di centinaia di scudi per far fronte ad improvvise e rilevanti necessità di liquido? (13).

Il ritmo sempre più intenso del commercio marittimo presso lo scalo tirrenico comportava momenti delicati nei passaggi di mano delle merci: si trattasse di onorare tempestivamente un debito cambiario con ipoteca sulla polizza di carico, o di disporre del denaro

---

(13) Segnaliamo il caso di Marco Aurelio Olmi, orefice in Livorno; costui nel 1601 aveva impegnato per 20 scudi «al presto degli hebrei in Livorno » una lampada d'argento di valuta di scudi 40, che gli era stata affidata da Giovanni Domenico Zucchetti, orefice in Pisa, per la consegna al priore del Santuario di Montenero. Lo Zucchetti, avvertito del fatto, intervenne facendo pignorare tutti gli strumenti di lavoro del disinvolto collega livornese (A.S.L., *Governatore e auditore*, 43, c.736). Per un campionario di pegni minuti v. ibid., 76, c.226 e segg.

contante da anticipare per il riscatto degli schiavi, una volta ottenuta la grazia granducale per il « taglio ».

Segnaliamo, ad esempio, la subastazione di gioie date in pegno da Gismondo Ciurini, mercante, e Alessandro di Giunta, sensale, a Moisé Cordovero « per sicurezza di suo credito di scudi 246 », di cui peraltro non si specifica il titolo (14). E soggiungiamo che vari altri documenti attestano l'aggravarsi intorno al 1610 della posizione debitoria del Ciurini, uno dei gonfalonieri di Livorno, nei confronti del Cordovero: particolare che non rimarrà senza conseguenze (15). Ancora nel 1630 il vecchio gonfaloniere, ambasciatore a Firenze davanti alla Pratica segreta, rappresentava con espressioni assai crude l'esigenza di sottoporre anche gli Israeliti a tassazioni per opere pubbliche: « E pare che la sia obbligata di ridurre a memoria di S.A.S. — osservava il Ciurini — che questa perfida gente infetta tutta la città di Livorno con le loro usure, traffichi illeciti, mali esempi, et altre cose che si tralasciano per riverenzia; che se portassero il segno non nascerebbero tanti inconvenienti » (16).

Ma già con la morte di Ferdinando I, in un quadro di condizioni politiche interne ed estere contrassegnato da un netto appesantimento nei confronti degli eterodossi, si veniva ravvivando anche a Livorno l'intolleranza anti ebraica.

Risale al 1613 la prima supplica della Comunità, con la quale, rilevato che « il monte delli hebrei è dannoso all'universale per più rispetti », si chiedeva di « levarlo via et introdurne un altro più utile per i poveri » (17).

Concorreva a far adottare questa decisione una fase congiunturale di benessere che la città stava attraversando proprio in quegli anni, grazie all'insediamento in Livorno di numerosi corsari inglesi e fiamminghi, le cui cospicue fortune avevano ridato ossigeno alle attività artigianali. Lo rilevava in una sua informazione riservata il governatore, Antonio Martelli, osservando che i soli corsari fiamminghi « alla popolatione di Livorno hanno apportato beneficio notabilissimo, havendoci speso, secondo credo io, fin'hora più di trentamila

---

(14) A.S.L., *Gov. e aud.*, 52, ins.113, cc.1656, 1657 e 1725.

(15) A.S.L., *Gov. e aud.*, 2602, c.218 e c.240.

(16) V. *Informatione per la città di Livorno contro gli hebrei habitanti in Livorno* (A.S.F., *Auditore delle Riformazioni*, 210, cc.66r-71v).

(17) Partito del 28 marzo 1613 (A.S.L., *Comunità*, 19, c.159v).

scudi, tutti in beneficio delli poveri artieri, che s'è notato che infino il presto de' pegni è votato... » (18).

Il disegno di far serrare ai Cordovero il loro banco trovò poi attuazione nel 1626, con la « erezione del nuovo Monte di Livorno, con corpo di 20.000 scudi da pigliarsi... dal Monte di pietà di Firenze ». Nella circostanza non si mancava di sottolineare « le ingorde usure e gravi estorzioni » degli Ebrei. La commissione di cinque senatori costituita in seno al Magistrato dei Nove conservatori della giurisdizione e dominio fiorentino aveva tra l'altro il compito di fare accertamenti « facendosi, bisognando, mandare le Capitulazioni con le quali il Monte che tengono aperto gli hebrei si regge ». La relazione inviata al granduca il 26 maggio 1626 non documenta in alcun modo gli abusi commessi dai Cordovero; e si limita a ribadire la necessità di « levare l'occasione de' gravi interessi che fanno patire gli ebrei con il Monte che tengono aperto » (19).

Il rescritto granducale del successivo 31 poneva fine alla quasi trentennale attività del « presto » ebraico in Livorno, riconducendo nell'alveo rigorosamente ortodosso del Monte Pio l'esercizio di una attività che il Mollat ebbe giustamente a definire « elemosina aiuto ».

PAOLO CASTIGNOLI

---

(18) Informazione del 23 agosto 1612 (A.S.L., *Gov. e aud.*, 2602, c.277).
(19) Informazione del 26 maggio 1626 (A.S.F., Nove Conservatori della giurisdizione e dominio fiorentino, f.1028, c.308 e segg.).

# APPENDICE

Instruzione circa il Monte di Moisé Cordovero in Livorno, quale si fa per rescritto di S.A.S. de' ... d'agosto in filza XIV (A.S.F. *Medico del principato*, f. 1814, cc. 851r-852r).

Che deva prestare sopra i pegni de' terrazzani e habitatori di Livorno a ragione di soldi 1 per scudo il mese, et a' forestieri a ragion di 15 per 100 a capo d'anno.

Che deva tener due libri ben ordinati, seguitando lo stile di por le partite secondo che comincerà nella prima carta .

Che deva pigliar il nome e cognome del impegnante e della roba, tirar fuora il danaro che presta, e dar il raffronto con un bullettino.

Quando i pegni saranno riscossi deva adnotar il giorno appunto della riscossione, e sopra la polizza del pegno deva notare il merito che havrà pagato e serbarla in filza.

Dovendosi vender qualche pegno, deva dar debito del capitale e de' meriti a pie' della partita, et a rincontro credito del ritratto con dichiarare a chi havrà venduto.

I pegni si vendino in capo di mesi tredici, pubblicando prima la detta vendita; e questo si faccia di tre mesi in tre mesi.

Che i pegni non si possano da alcuno de' ministri cavar fuori del banco.

Che i ministri non possano in modo alcuno comperar di detti pegni.

Che si devano vendere per banditore pubblico.

Si deva render l'avanzo del pegno venduto a chi presenterà il bullettino in capo d'un mese, ancorché non havessero riscossa detta vendita.

Se il ritratto del pegno non fosse quanto l'impresto si possino far rifare con tutte le spese di tutto il tempo.

Che devino impegnare e spegnar giornalmente.

I bullettini de' terrazzani e forestieri devano esser differenti.

In caso di differenza dal libro al bullettino, s'osservi quello che vorrà il padrone del pegno.

Non si devano render gl'avanzi se non a chi porta il bullettino, e sia ben pagato a chi porterà detto bullettino.

Si deva prestar un terzo meno della valuta del pegno.

Perdendosi il pegno devano pagarlo la metà più del presto.

Che i pegni si possano ricondurre quante volte se ne contenterà il banchiere.

Che tutte le scritture devino essere in lingua italiana.

A chi perdesse il bullettino deva rendersi il pegno purché dia i veri contrassegni e mallevadore che così sia.

Si debba prestar fede a detti libri, purché siano tenuti secondo l'ordine dato.

Mentre l'impegnante havrà la polizza in mano, se il pegno fosse riscosso da altri con mallevadore, il tribunale deva farlo restituire al vero padrone.

Si deve porre il peso giusto dell'oro, e con più contrassegni che si potrà.

Si possa cercar al libro le robe rubate e riscuotere dal vero padrone senza danno del banchiere.

Che i pegni non possono esser sequestrati se non per la Camera per l'avanzo del detto pegno.

Si deva tener diligente cura de' pegni.

Che si debba pigliar il nome e cognome de' forestieri, padre, patria e habitazione del padrone.

Che i mesi rotti vadano a utile del banchiere et in danno dell'impegnante, purché siano di un giorno.

Si possa prestar quella somma che parrà, purché l'interesse sia quello contenuto ne' capitoli.

Non si possa prestar sopra robe prohibite, né sopra armi di qualsivoglia sorte, né sopra robe di chiese, salvo che lampade d'argento per comodità degl'orefici.

Modo di notar i pegni al libro del banchiere.

Adì etc.

Che si deva dar debito all'impegnante del presto e degli interessi per un mese oltre al dì della vendita, et all'incontro credito del ritratto, acciocché essendovi avanzo, si possa riscuotere etc.